

Milano, 25 giugno 02

PROGETTO DI LEGGE

Norme in materia di promozione di prodotti alimentari biologici e tradizionali e di divieto di somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nelle strutture di ristorazione pubblica collettiva

RELAZIONE

Il presente progetto di legge ha l'obiettivo di promuovere l'impiego di alimenti naturali derivanti dalle tecniche di produzione biologica e di conservare le tradizioni culinarie ed i piatti tipici lombardi. Per raggiungere tale scopo, all'articolo 3 del PdL, sono previsti dei contributi agli enti pubblici che si impegnano ad utilizzare nelle loro mense prodotti biologici e a preparare specialità culinarie lombarde.

Nel contempo si propone di disincentivare il consumo di prodotti geneticamente modificati, vietando la loro somministrazione nelle strutture di ristorazione collettiva, come previsto nell'articolo 2 del presente PdL, con particolare attenzione per i luoghi dove sono ospitate le fasce di popolazione più a rischio, quali bambini, anziani e malati.

Questa decisione è motivata anche dal fatto che, diversamente dai prodotti che si acquistano nei punti vendita, che dovrebbero riportare in etichetta l'eventuale contenuto di OGM, nella ristorazione collettiva non esiste alcuna possibilità di controllo per l'utente in merito all'origine e al contenuto degli alimenti.

La mancanza di riscontri scientifici certi e la carenza di verifiche sui rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo di prodotti trasgenici per l'uomo e per l'ambiente sollevano sempre più perplessità in diversi ambiti della società. Anche a livello comunitario, dopo la sottoscrizione del Protocollo di Montreal del 24 - 28 Gennaio 2000, si è deciso di applicare il principio di precauzione e il diritto ad un consenso informato da parte dei cittadini.

Nell'attesa dell'emanazione di norme statali specifiche a riguardo, le amministrazioni responsabili sono tenute ad un'attenta verifica degli impatti conseguenti all'applicazione di nuove tecnologie, promuovendo tutti gli interventi necessari a prevenire i rischi.

Dovrebbero inoltre emanare precise direttive in forza delle quali si disincentiverebbero gli OGM qualora sussista o non venga scientificamente esclusa la possibilità di danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente.

Uno degli obiettivi principali di questo Progetto di Legge è quello di valorizzare il patrimonio gastronomico lombardo, promuovendo anche nelle mense pubbliche la somministrazione delle specialità culinarie presenti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Alcuni di questi piatti sono indubbiamente legati alla qualità dei prodotti agroalimentari e sono caratterizzati da un forte grado di tipicità e tradizione.

La Regione promuove inoltre campagne informative, come previsto dall'articolo 4, riguardanti l'alimentazione biologica e tradizionale.

Per queste ragioni è fondamentale che la Regione Lombardia si doti al più presto di un quadro giuridico di riferimento in campo alimentare, che oltre a salvaguardare la qualità degli alimenti, tuteli, valorizzi e diffonda il patrimonio alimentare lombardo.

ARTICOLATO

Articolo 1 – Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, tutela la salute dei cittadini quale fondamentale diritto dell'individuo e della collettività.
Valorizza inoltre il proprio patrimonio gastronomico, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 173 del 30 Aprile 1998.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione promuove:
 - a) gli interventi necessari a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati, vietandone il consumo nelle strutture pubbliche di ristorazione collettiva;
 - b) le azioni volte ad incentivare l'impiego di alimenti biologici e tradizionali lombardi nelle strutture pubbliche di ristorazione collettiva;
 - c) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione a sostegno del consumo di alimenti biologici, tipici e tradizionali.

Articolo 2 – Divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.

1. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, si vieta la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati nelle mense di tutti gli enti pubblici presenti nella Regione. Tale divieto viene esteso anche alle strutture di ristorazione collegate a scuole di ogni ordine e grado, istituti prescolastici privati, ospedali e case di riposo e di cura privati. Non è consentita nemmeno la somministrazione di alimenti per la cui lavorazione siano utilizzati prodotti geneticamente modificati.
2. Gli enti che indicano gare d'appalto per il servizio di ristorazione hanno l'obbligo di prevedere nei rispettivi capitolati d'appalto il divieto all'utilizzo di prodotti geneticamente modificati e di verificare il rispetto delle indicazioni della presente legge da parte degli aggiudicatari dell'appalto. Tali verifiche devono essere effettuate tramite la richiesta di apposita certificazione che attesti l'assenza di organismi geneticamente modificati.
3. Gli aggiudicatari degli appalti per la ristorazione hanno l'obbligo di comunicare agli utenti che ne facciano esplicita richiesta la provenienza degli alimenti somministrati.

Articolo 3 – Misure a sostegno del consumo di alimenti biologici, tipici e tradizionali

1. Hanno diritto ad ottenere contributi regionali tutti quegli enti pubblici che nei capitolati delle gare d'appalto per il servizio di ristorazione prevedano che i prodotti alimentari somministrati dalle rispettive mense siano di tipo biologico per una percentuale non inferiore al 70% su base giornaliera e che vengano serviti almeno per tre pasti settimanali piatti tipici lombardi.
La biologicità dei prodotti alimentari deve essere attestata da apposite certificazioni e valutata in conformità alle disposizioni dei regolamenti CEE n°2092/91, n°2099/91 e n°1804/99.

Sono considerati piatti tipici tutti quelli contenuti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia, approvato annualmente entro il 12 Aprile, secondo le circolari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10 del 21 Dicembre 1999 e n. 2 del 24 Gennaio 2000. A questi si aggiungono tutti i prodotti già registrati come DOP (Denominazione d'Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica protetta).

2. I contributi di cui al precedente comma, fissati annualmente con deliberazione di Giunta, sono erogati su base annua in rapporto al numero effettivo di pasti serviti. Sono concessi fino ad un massimo del 70% delle spese aggiuntive rispetto al costo dello stesso menù preparato utilizzando prodotti alimentari convenzionali. Per poter valutare l'incremento totale dei costi si farà riferimento alle offerte pervenute durante la gara dalla società aggiudicataria dell'appalto.
3. Il controllo su quanto previsto al comma 1 è esercitato in primis dagli enti pubblici che danno in gestione il servizio di ristorazione, attraverso la richiesta di documentazione comprovante la qualità e provenienza dei cibi.
Nei contratti e nei capitolati d'appalto delle mense degli enti pubblici dovranno essere previste norme che stabiliscano la risoluzione del contratto stesso a seguito dell'accertamento di violazione delle indicazioni al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Campagne di informazione ed educazione del cittadino

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Giunta Regionale organizza campagne di informazione ed educazione del cittadino, volte a sensibilizzare la cittadinanza sui possibili rischi derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e sull'importanza di un'alimentazione corretta, secondo le raccomandazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione.
In occasione di questi incontri devono essere altresì illustrati i caratteri di tipicità della cucina lombarda.
2. Saranno inoltre organizzati corsi di formazione rivolti agli operatori delle società di ristorazione, con l'intento di formarli e prepararli a comunicare anche agli utenti finali le argomentazioni alla base della presente legge.